



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

38/2014

Marzo/08/2014 (*)

Napoli 14 Marzo 2014

Scade lunedì 17 marzo 2014 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali relativa al 2014. Obbligate al versamento risultano essere le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), così come previsto dall'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al DPR 641/72.

Di seguito si riepilogano gli aspetti generali del suddetto adempimento.

Come noto, attualmente la vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile.

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

- **libro dei soci**
- **libro delle obbligazioni**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti**
- **ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.**

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, esibendo all'atto della vidimazione la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in esame.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.

Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Sono **tenute al versamento** della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei registri tutte le società di capitali.

Per "**società di capitali**", al fine del pagamento del suddetto tributo annuo, si devono intendere solamente:

- **le società per azioni;**
- **le società a responsabilità limitata;**
- **le società in accomandita per azioni.**

Come precisato dalla circolare ministeriale n° 108/E del 3 maggio 1996 obbligate al pagamento sono anche:

- **le società di capitali in liquidazione ordinaria;**
- **le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'onere di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite);**
- **le società consortili;**
- **le aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.**

SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Sono invece **esonerati dal pagamento** della tassa in esame:

- **le società di capitali già dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile ma quelle previste dalla legge fallimentare, che devono risultare vidimate dal giudice delegato "senza spese".

- **le società cooperative e di mutua assicurazione;**
- **i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;**
- **le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.**

IMPORTO DA PAGARE

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei suddetti libri utilizzati nel corso dell'anno.

L'importo da pagare varia in base ***all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento:***

- ***se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90 è dovuta una tassa annuale di € 309,87;***
- ***se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90 è dovuta una tassa annuale di € 516,46.***

Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all'1.1.2014 non assumono alcuna rilevanza

MODALITA' DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno successivo al primo.

Le società che risultano costituite a partire dal 1° gennaio 2014 devono eseguire il versamento della tassa annuale con **bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle entrate-Centro operativo di Pescara-Bollatura numerazione libri sociali prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

Dal secondo anno in poi la tassa annuale va pagata tramite modello F24, inserendo il **codice tributo 7085** "Tassa annuale vidimazione libri

sociali” e indicando l’anno corrispondente (id 2014 per il versamento del 17 marzo).

SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO

Nel caso di **omesso o insufficiente versamento** della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare. Infatti, in quest’ambito, si sono sviluppate due tesi diverse.

1^ Tesi

Secondo la prima tesi, ai sensi **dell’art. 9 del DPR 641/72**, si deve applicare **una sanzione generica che va dal 100% al 200%** della tassa medesima e, comunque, **non inferiore a € 103,29**, e ciò in base al seguente dettame normativo:

*“Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la **sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento** della tassa medesima...”.*

2^ Tesi

In base alla seconda tesi, si ritiene che, **in caso di omesso o tardivo versamento vada applicata la sanzione del 30%**, prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 471/97 per l’omesso o tardivo versamento di un tributo.

Si segnala, per completezza della trattazione in esame, che alcune Camere di Commercio e la stessa Agenzia delle Entrate indicano, nei rispettivi siti Internet, che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è quella prevista dall’art. 9 del DPR n. 641/72.

In mancanza di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (*id*: circolare), il consiglio è quello di adottare sempre la soluzione più prudentiale, che è quella prevista dall’art. 13 del DPR 471/97.

L’esistenza di queste due tesi, contrastanti, comporta conseguenze diverse in caso di ravvedimento operoso dal punto di vista del calcolo della sanzione. Pertanto, si avrà:

- Nel caso di pagamento **entro 30 giorni dalla scadenza**, si applicherà **la sanzione di:**
 - ✓ **1/10 del minimo e quindi il 10% nella prima ipotesi** (DPR 641/72);
 - ✓ **1/10 del 30% e quindi il 3% nella seconda ipotesi** (D.Lgs. 471/97);
- Nel caso di pagamento **oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza**, si applicherà la sanzione di:
 - ✓ **1/8 del minimo e quindi il 12,5% nella prima ipotesi** (DPR 641/72);
 - ✓ **1/8 del 30% e quindi il 3,75% nella seconda ipotesi** (D.Lgs. 471/97).

Oltre al pagamento della sanzione, determinata come sopra, per definire il ravvedimento occorre che contestualmente si proceda anche al versamento degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2014, a seguito del D.M. del 12/12/2013 sono determinati nella misura dell'1%.

Il versamento delle **somme dovute a seguito di ravvedimento** dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- ***la tassa annuale maggiorata degli interessi tramite modello F24, indicando il codice tributo 7085, l'anno di riferimento 2014;***
- ***la sanzione tramite modello F23 indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC